Camera dei Deputati

REGOLAMENTO SULL'UTILIZZO DEL LOGO ISTITUZIONALE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(testo approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione 8 ottobre 2026, n. 189, resa esecutiva con D.P. 8 ottobre 2026, n. 2204)

Articolo 1
(Titolarità e descrizione)

1. I diritti relativi all'utilizzo del marchio recante il logo istituzionale della Camera dei deputati (di seguito: logo) sono di proprietà esclusiva della stessa.
2. Il marchio recante il logo è stato depositato presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi di Roma l'11 giugno 2004 e registrato il 20 febbraio 2008.
3. La Camera dei deputati tutela il marchio recante il logo da contraffazioni, alterazioni e utilizzi non autorizzati, intraprendendo tutte le azioni necessarie.
4. La rappresentazione grafica del logo è contenuta nel documento «Scheda d'identità visiva del logo della Camera dei deputati», allegato al presente regolamento, di cui fa parte integrante.

Articolo 2
(Utilizzo del logo da parte dell'Amministrazione della Camera dei deputati)

1. L'Amministrazione della Camera dei deputati utilizza il logo su tutti i supporti destinati alla comunicazione interna ed esterna nell'ambito delle attribuzioni di propria competenza.
2. Il logo è utilizzato dall'Amministrazione della Camera dei deputati, anche in formato digitale. Il contenuto formale e sostanziale dei supporti documentali, visivi e materiali su cui è apposto il logo deve essere direttamente riferibile alle iniziative di competenza dell'Amministrazione stessa.
3. Il logo può essere utilizzato per segnalare le sedi, anche temporanee, della Camera dei deputati.

Articolo 3
(Utilizzo del logo da parte dei deputati e dei Gruppi parlamentari)

1. I singoli deputati possono utilizzare il logo per i biglietti da visita personali e per la redazione di scritti funzionalmente connessi all'espletamento del proprio mandato parlamentare.
2. I Gruppi parlamentari possono utilizzare il logo per la redazione di scritti funzionalmente connessi agli scopi istituzionali della propria attività parlamentare.
3. I deputati e i Gruppi parlamentari che promuovono e organizzano direttamente e a proprio nome eventi che si svolgono presso le sedi della Camera dei deputati possono utilizzare il logo per le attività connesse alle predette iniziative. Nel caso di eventi che,

seppure promossi da deputati o da Gruppi parlamentari, siano organizzati da soggetti esterni all'Istituzione, l'utilizzo del logo è concesso ai sensi dell'articolo 4.

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, primo periodo, i singoli deputati e i Gruppi parlamentari possono utilizzare il logo solo previa concessione del Collegio dei Questori, che valuta l'attinenza della richiesta ai profili istituzionali del mandato parlamentare o dell'attività parlamentare dei Gruppi.

Articolo 4

(Concessione all'utilizzo del logo da parte di soggetti esterni all'Istituzione)

1. L'utilizzo, in qualsiasi forma, del logo da parte di soggetti esterni all'Istituzione è ammesso soltanto previa concessione del Collegio dei Questori.
2. La concessione di cui al comma 1 non è necessaria nel caso di utilizzo del logo come collegamento ipertestuale al sito *internet* della Camera dei deputati da parte di Amministrazioni pubbliche.

Articolo 5

(*Modalità di utilizzo del logo*)

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, utilizzi il logo è tenuto a rispettare le prescrizioni della Scheda d'identità visiva di cui all'articolo 1, comma 4, al fine di garantire e preservare l'autenticità e l'univocità del logo.
2. È in ogni caso vietato qualsiasi utilizzo del logo in associazione a messaggi lesivi del prestigio e dell'immagine della Camera dei deputati.
3. Il logo non può in alcun caso essere utilizzato per contrassegnare luoghi diversi dalle sedi della Camera dei deputati.
4. La concessione all'utilizzo del logo è sempre condizionata alla chiara identificabilità dell'effettiva titolarità dell'iniziativa e al divieto di generare indebiti affidamenti circa la riconducibilità alla Camera dell'iniziativa stessa.
5. I soggetti ai quali è concesso l'utilizzo del logo devono rispettare eventuali prescrizioni indicate nell'atto di concessione.
6. La concessione è sempre limitata alla specifica iniziativa e al periodo autorizzati e non conferisce alcun diritto di utilizzo esclusivo, né permette l'utilizzo di un logo similare, in tutto o in parte, a quello oggetto del presente regolamento.
7. I soggetti ai quali è concesso l'utilizzo del logo assumono ogni responsabilità derivante dall'utilizzo e tengono indenne la Camera dei deputati da qualsiasi pretesa, azione o richiesta risarcitoria avanzata da terzi, nonché da ogni altra conseguente responsabilità.

Articolo 6

(Vigilanza sull'utilizzo del logo e revoca)

1. La vigilanza sull'utilizzo del logo è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Collegio dei Questori e dal Segretario generale.

2. La riproduzione o l'utilizzo del logo per finalità o secondo modalità differenti da quelle ammesse nel presente regolamento ovvero nell'atto di concessione comportano la revoca dell'utilizzo del medesimo, fermo restando l'esercizio da parte della Camera dei deputati di ogni azione a tutela dei propri diritti.

Articolo 7

(Norme di attuazione)

1. Il Collegio dei Questori può adottare disposizioni di attuazione del presente regolamento.

Articolo 8

(Utilizzo del logo su concessione del Presidente della Camera)

1. Il Presidente della Camera dei deputati può concedere l'utilizzo del logo ai singoli deputati, ai Gruppi parlamentari e a soggetti esterni all'Istituzione, per le attività che abbiano ottenuto il patrocinio della Camera dei deputati.

Articolo 9

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2026.

Scheda d’identità visiva del logo istituzionale della Camera dei deputati

Camera dei Deputati















